



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 27/06/2013 n. 000026

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE -
CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DEL REGOLAMENTO IN VIGORE
PER IL 2012**

L'anno **Duemilatredici** il giorno **Ventisette** del mese di **Giugno** alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, il **SINDACO Mirco SOPRANI** ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO	HENRY	PRESIDENTE	SI
2	NARDELLA	ANNA MARIA	CONSIGLIERE	SI
3	LAMPACRESCIA	EUGENIO	CONSIGLIERE	SI
4	CALIMICI	MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	SI
5	DI GENNARO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	-
6	OLMETTI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	SI
7	MORESCHI	TOMMASO	CONSIGLIERE	SI
8	BELDOMENICO	BARBARA	CONSIGLIERE	SI
9	CRUCIANELLI	GIANCARLO	CONSIGLIERE	SI
10	ASCANI	SIMONE	CONSIGLIERE	SI
11	LORENZETTI	VALENTINO	CONSIGLIERE	SI
12	SANTINI	ENRICO	CONSIGLIERE	SI
13	COLTRINARI	ENNIO	CONSIGLIERE	SI
14	COLANTUONO	SANTO	CONSIGLIERE	SI
15	CINGOLANI	MARCO	CONSIGLIERE	SI
16	SALVUCCI	ANNA	CONSIGLIERE	SI
17	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	SI
Presenti N. 16		Assenti N. 1		

Assiste il Signor **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI** Segretario Generale.
Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY** nella sua qualita' di **PRESIDENTE** .

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
OLMETTI GIOVANNI, ASCANI SIMONE e BELDOMENICO BARBARA

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:
SERENELLI SERGIO, MEME' RICCARDO RUSSO MASSIMILIANO.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO CHE, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

ATTESO CHE i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 adottata nella seduta dell'11/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per scaglioni di reddito;

VISTE le successive precisazioni al medesimo atto, adottate dal Consiglio con successivo atto n. 63 nella seduta del 31/07/2012;

VISTO l'atto di Giunta Comunale n. 100 adottato nella seduta del 07/06/2013, con il quale si proponeva di confermare per il 2013 le aliquote già adottate per l'anno 2012;

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2013 predisposto dalla Giunta Comunale per l'anno 2013, approvato con atto n. 102 del 07/06/2013;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013, convertito in Legge 64/2013, ha differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali precedentemente fissato al 30/06/2013;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 25/06/2013;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Sergio Serenelli;

VISTO:

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI per la regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL del 18.08.2000, n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 16
ASTENUTI N. 6 (Lorenzetti, Santini, Colantuono, Coltrinari, Cingolani e Salvucci)
VOTANTI N. 10
VOTI FAVOREVOLI N. 10
VOTI CONTRARI N. /

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2013 il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF già in vigore per l'anno 2012, approvato con proprio atto n. 46 del 11/06/2012 e successivamente modificato con proprio atto n. 63 del 31/07/2012, di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 – Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,50 %



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65 %
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75 %
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,78 %
Oltre € 75.000	0,80 %

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.

Art. 3 – Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Infine, stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 16

VOTANTI N. 10

ASTENUTI N. 6 (Lorenzetti, Santini, Colantuono, Coltrinari, Cingolani e Salvucci)

VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. /

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

=====



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.

N. ...26... DEL 24/6/2013..

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprimono i seguenti pareri in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE –
CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DEL REGOLAMENTO IN VIGORE
PER IL 2012

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li

24/06/2013



IL RESPONSABILE II SETTORE
(Rag. Giuliodori Giacomina)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE II SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li

24/06/2013



IL RESPONSABILE II SETTORE
(Rag. Giuliodori Giacomina)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 15

L'anno 2013, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 10,15, presso la Sede Municipale, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di

Paolo Crucianelli – Presidente
Mauro Baldassarri – Membro
Angelo De Cesare – Membro

Assiste alla riunione il Responsabile del Settore Finanziario Rag. Giuliadori Giacomina.

La seduta ha lo scopo di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la conferma per l'anno 2013 delle aliquote e del Regolamento in vigore per l'anno 2012 dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di conferma del regolamento di cui all'oggetto;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIMONO

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la conferma del Regolamento di cui all'oggetto.


La seduta termina alle ore 11,30.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Paolo Crucianelli

Mauro Baldassarri

Angelo De Cesare





COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI



IL PRESIDENTE
ADAMO HENRY

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 1 LUG. 2013 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000 n. 267.

Castelfidardo li 1 LUG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL. n. 267/2000.


trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio

Castelfidardo li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data.....1 LUG. 2013

Castelfidardo li 1 LUG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI